

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1894 del 13/04/2022
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. ROVAGNATI SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BIASSONO (MB) E ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE CARNI IN COMUNE DI FAENZA, VIA GALVANI, N.26. VOLTURA AUA ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N.2305/2014 DEL 29/07/2014 ALLA DITTA ISAF SRL.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1994 del 13/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno tredici APRILE 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. **ROVAGNATI SPA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BIASSONO (MB) E ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE CARNI IN COMUNE DI FAENZA, VIA GALVANI, N.26. **VOLTURA AUA** ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N.2305/2014 DEL 29/07/2014 ALLA DITTA ISAF SRL.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.2305/2014 del 29/07/2014 a favore della Ditta Isaf srl per la propria attività di lavorazione carni e produzione salumi sita in Comune di Faenza, Via Galvani, n.26, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi), dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) e della valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge 447/1995);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 14/03/2022 e acquisita da ARPAE SAC con PG 2022/43139 - pratica SinaDoc 12563/2022 - con la quale la **Società Rovagnati SPA (C.F./P.IVA 00682130968)**, con sede legale in Comune di Biassono (MB), Piazza P. Rovagnati, n.1, richiede la voltura a seguito di atto di fusione, dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.2305/2014, per l'attività di lavorazione carni e produzione salumi sita in Comune di Faenza, Via Galvani, n.26, prima di pertinenza della Ditta Isaf srl, senza apportare modifiche agli impianti e ai titoli ambientali sostituiti dall'AUA sopra richiamata;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, in particolare art. 8 “Disposizioni in materia di impatto acustico”, commi 4 e comma 6;

RICHIAMATO in particolare l’art. 273 Bis – Medi impianti di combustione – commi 5), 6) e 7) per l’adeguamento dei limiti di emissione di cui alla Parte III del Dlgs 152/2006 e smi;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc. **12563/2022**, emerge che:

- la Ditta **Società Rovagnati SPA (C.F./P.IVA 00682130968)**, con sede legale in Comune di Biassonno (MB), Piazza P. Rovagnati, n.1, richiede la voltura a seguito di atto di fusione, dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.2305/2014, per l'attività di lavorazione carni e produzione salumi sita in Comune di Faenza, Via Galvani, n.26, prima di pertinenza della Ditta Isaf srl;
- **nulla muta** in merito alle modalità di gestione dell'impianto in oggetto e nulla varia circa lo stato dei luoghi di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n.2305/2014 del 29/07/2014 sopra richiamato;

VISTO l'atto notarile registrato presso l'Ufficio Territoriale di Monza e Brianza in data 23/09/2021 al n.32020 serie IT, a firma del notaio Dott. Erba – Rep. 97505 – Raccolta n.22185, con il quale, mediante atto di fusione, la Società Rovagnati SPA subentra nella gestione degli impianti della Isaf srl, nell'attività di lavorazione carni e produzione salumi sita in Comune di Faenza, Via Galvani, n.26;

VERIFICATO che la Società Rovagnati SPA ha provveduto al versamento degli oneri di istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 12/04/2022;

TENUTO CONTO degli elementi sopra riportati di verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi, si ritiene di poter procedere alla voltura, dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 2305/2014, ai sensi del DPR n.59/2013, da Ditta Isaf srl a **Società Rovagnati SPA**;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la Determina DEL-2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **DI PRENDERE ATTO** che la **Società Rovagnati SPA (C.F./P.IVA 00682130968)**, con sede legale in Comune di Biassono (MB), Piazza P. Rovagnati, n.1, comunica il subentro mediante atto di fusione, alla Ditta Isaf srl, senza apportare modifiche agli impianti e ai titoli ambientali sostituiti dall'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.2305/2014, per l'attività di lavorazione carni e produzione salumi sita in Comune di Faenza, Via Galvani, n.26
2. **DI DARE ATTO** che la **presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** adottata ai sensi del DPR n. 59/2013, a favore della **Società Rovagnati SPA (C.F./P.IVA 00682130968)**, con sede legale in Comune di Biassono (MB), Piazza P. Rovagnati, n.1, **è da intendersi quale voltura dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.2305/2014 del 29/07/2014** nei confronti di Isaf srl e relativa all'attività di lavorazione carni e produzione salumi sita in Comune di Faenza, Via Galvani, n.26;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
 - l'**Allegato B**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi).

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013;
4. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio da parte del SUAP territorialmente competente (28/08/2014)** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
7. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte della dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
9. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e a HERA SPA per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento sono stati rispettati.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- La Società Rovagnati SPA, svolge attività di lavorazione carni e produzione salumi nello stabilimento sito in Comune di Faenza, Via Galvani, n.26;
- Le emissioni in atmosfera provengono da caldaie e forni di cottura, alimentati a metano, da due lavalardelli, da un gruppo elettrogeno di emergenza e da una macchina affila coltelli, situata nell'officina a servizio dell'azienda;
- Per le caldaie, qualora rientranti nella fattispecie dei medi impianti di combustione ai sensi dell'art.273Bis del Dlgs n.152/2006 e smi, **la Ditta sarà tenuta all'adeguamento dei limiti di emissione di cui alla Parte III del Dlgs 152/2006 e smi, secondo le tempistiche indicate ai commi 5), 6) e 7) del Decreto stesso.**

Limiti**PUNTO DI EMISSIONE E1 – CALDAIA A METANO**

Portata massima	1600	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	264	°C
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E2 – CALDAIA A METANO

Portata massima	1600	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	264	°C
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E3 – CALDAIA A METANO

Portata massima	1600	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	264	°C
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

EMISSIONE E4 - GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA ALIMENTATO A GASOLIO-**PUNTO DI EMISSIONE E5 – FORNO 1**

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	70	°C
Durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE E6 – FORNO 2

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	70	°C
Durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE E7 – FORNO 3

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	70	°C
Durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE E8 – FORNO 4

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	70	°C
Durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE E9– FORNO 5

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	70	°C
Durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE E10 – CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO

Portata massima	750	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	30	°C
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE E11 – VASCA RECUPERO EVAPORATORI

Portata massima	350	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	60	°C
Durata	20	h/g

PUNTO DI EMISSIONE E12 – LAVALARDELLI GRANDE

Portata massima	1050	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	40	°C
Durata	4	h/g

PUNTO DI EMISSIONE E13 – LAVALARDELLI PICCOLO

Portata massima	950	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	40	°C
Durata	2	h/g

PUNTO DI EMISSIONE E14 – AFFILACOLTELLI (OFFICINA) -

Portata massima	1050	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	1	h/g

Per le emissioni da E5 a E14, non si indicano limiti specifici, trattandosi di emissioni ad inquinamento atmosferico poco significativo provenienti dalle fasi di cottura (forni), dal lavaggio con acqua calda delle lavalardelli (vapore) e dall'affilatura dei coltelli.

Prescrizioni:

1. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei

	singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

2. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato

almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

3. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
4. Di indicare per i controlli, che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **una metodologia semplificata**. La Ditta è tenuta ad annotare su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti:
 - **le manutenzioni da effettuare sulle caldaie con frequenza almeno annuale;**
 - **i periodi di funzionamento del gruppo elettrogeno di emergenza (E4).**

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

(ai sensi dell'art.124 del DLgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- I reflui industriali derivanti dall'attività di lavorazione carni e produzione insaccati della Società Rovagnati SPA, sono classificati reflui industriali. Le acque reflue industriali, unite alle acque reflue domestiche, convogliano nella pubblica fognatura di Via Galvani. **Le acque reflue industriali afferiscono al punto di scarico 1 e le acque reflue domestiche afferiscono ai punti di scarico 2 e 3;**
- La società Rovagnati SPA deve stipulare apposito contratto con HERA per il servizio reflui industriali come previsto dalla Direttiva RER n. 1480/2010.

La planimetria della rete fognaria deve essere tenuta presso lo stabilimento, a disposizione degli organi di vigilanza.

Prescrizioni:

- I reflui industriali, prima dell'immissione nella pubblica fognatura, devono confluire nella vasca di decantazione e disoleatura installata a monte dello scarico, al fine di garantire una omogeneizzazione e una laminazione dei reflui; tale vasca deve essere dotata di sistemi per la raccolta dei materiali sedimentati e galleggianti, i quali devono essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata;
- Possono essere accettati nella fognatura pubblica, reflui con concentrazioni inquinanti in deroga ai limiti previsti dal DLgs n. 152/2006 e smi e, più precisamente, gli scarichi reflui industriali che confluiscono nella pubblica fognatura di Via Galvani, devono rispettare i seguenti limiti quali-quantitativi:

Volume massimo annuo	9125 mc/anno
Volume giornaliero massimo	30 mc/giorno
BOD5	2000 mg/l
COD	3500 mg/l
Azoto ammoniacale	150 mg/l
SST	500 mg/l
Fosforo totale	30 mg/l
Oli e grassi animali e vegetali	100 mg/l

- Per i parametri non indicati nella tabella sopracitata, devono essere rispettati i valori di emissione previsti dal DLgs n.152/2006 e smi - Tabella 3, Allegato 5 alla parte III - colonna scarichi in reti fognarie.
- In relazione a sopraggiunte condizioni di esercizio delle reti e/o degli impianti, i limiti in deroga accordati potranno essere oggetto di revisione in senso restrittivo;
- Con cadenza quinquennale, i limiti in deroga e le prescrizioni dovranno essere rivalutati e riconfermati con espresso nulla osta di HERA;
- Devono essere presenti e in perfetta forma i seguenti impianti accessori:

- **Pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo; tale pozzetto sarà utilizzato per i controlli qualitativi delle acque reflue scaricate;
- **misuratore di portata allo scarico** con indicazione e registrazione del valore istantaneo e totalizzazione progressiva della portata scaricata.
- La pulizia dei locali adibiti a deposito imballaggi e prodotti finiti (civico 32 ex Raggi), dovrà essere eseguita con modalità a secco; il pozzetto con caditoia posto all'interno del magazzino, non dovrà essere utilizzato;
- Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010;
- Per la misura quantitativa delle acque scaricate sarà utilizzato lo strumento contatore installato allo scarico. La Ditta dovrà provvedere almeno ogni due anni alla taratura dello strumento da eseguirsi tramite ditta specializzata. Il certificato di taratura dovrà essere conservato, per eventuali controlli, per almeno 5 anni. Sarà cura della Ditta eseguire, almeno mensilmente, una lettura del totalizzatore dello strumento di misura e conservare il dato a disposizione degli organi di controllo;
- La Ditta è tenuta a presentare **entro il 31 gennaio di ogni anno**, al Gestore del Servizio Idrico Integrato, apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura;
- Le restanti immissioni indicate con i numeri 2 e 3, sono esclusivamente costituite da reflui domestici e reflui meteorici non contaminati, non soggetti ad autorizzazione espressa;
- E' fatto obbligo di non immettere e di evitare l'immissione nella pubblica fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa e del Regolamento del sistema di pubblica fognatura e depurazione del Comune di Faenza.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.